

**Art. 57**  
**Composizione e competenze**

I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano si dotano di un Revisore Regionale nominato dall'Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore Regionale dura in carica cinque anni può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

Il Revisore Regionale:

- a. verifica la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali;
- b. verifica almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
- c. redige la relazione sul Bilancio Preventivo, Consuntivo e Unico Regionale;
- d. verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali.

Il Revisore Regionale svolge le proprie funzioni di controllo anche nelle sedi provinciali; Non può essere dipendente, collaboratore o consulente retribuito dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.

Non può avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive;

Non può essere revocato se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Regionale procede con urgenza alla necessaria sostituzione per un tempo non superiore alla restante consiliatura.